



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Mantova

**DECRETO N. 1489 DEL 02/12/2020
DEL DIRETTORE GENERALE**

**OGGETTO: ADESIONE AD ARIA SPA - REGIONE LOMBARDIA - ARIA 2020_047.13 -
FARMACI BIOSIMILARI - DITTE SANDOZ SPA E PFIZER SRL**

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova

Strada Lago Pajolo 10 - 46100 Mantova | www.asst-mantova.it
Centralino 0376 2011 | Codice Fiscale e Partita Iva 02481840201



IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 1 comma 449 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 7 comma 1 del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella L. 6 luglio 2012, n. 94 "nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui all'art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni e dell'art. 58 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, gli Enti del Servizio Sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle Centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali o convenzioni quadro stipulate da Consip SpA";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1 comma 510 della L. 28 dicembre 2015 n. 208 le Amministrazioni Pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso dette convenzioni possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione dell'organo di vertice amministrativo trasmessa al competente ufficio della Corte dei Conti qualora il bene o servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della medesima Amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali;

CONSIDERATE le determinazioni regionali in ordine alla gestione del Servizio Socio sanitario per l'esercizio 2020 adottate con DGR n. XI/2672 del 16/12/2019 e le normative in essa richiamate in quanto vigenti, nonché le pregresse deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia ivi elencate, in quanto specificamente pertinenti alla funzione di programmazione acquisto e controllo delle risorse strumentali necessarie al funzionamento del sistema;

CONSIDERATO in particolare che, ai sensi delle sopra citate determinazioni regionali, è stabilita per le aziende ed enti del sistema sanitario regionale, l'obbligatorietà di adesione alle Convenzioni stipulate da ARCA S.p.a (dal 1° luglio 2019 incorporata nella nuova Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti) e Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26 comma 3 della citata L. 23 dicembre 1999, n. 488 e l'espresso divieto di attivare procedure di acquisto relative a beni e/o servizi già oggetto di contratti/Convenzioni stipulati dai medesimi enti, nonché il divieto di attivare procedure di acquisto autonome relative ad iniziative per approvvigionamenti già oggetto di programmazione sanitaria a livello regionale ed attribuite al suddetto soggetto aggregatore, fermo restando che dette aziende ed Enti potranno attivare procedure autonome, inviando informazione preventiva alla Direzione Generale Welfare, solo in casi eccezionali e per una durata e quantità limitate a soddisfare il fabbisogno aziendale fino alla data di attivazione delle Convenzioni programmate a livello aggregato;

DATO ATTO, infine, dell'obbligo di acquisto per il tramite esclusivo del Soggetto Aggregatore Regionale sopra citato o Consip S.p.a. di beni e servizi compresi nelle categorie e soglie individuate dal DPCM 11/07/2018, adottato ai sensi dell'art. 9 comma 3 del DL 24 aprile 2014 n. 66 convertito nella Legge 23 giugno 2014, n. 89, per i quali l'acquisto non può avvenire per via autonoma da parte degli Enti Sanitari se non all'interno delle soglie annuali di obbligatorietà previste, salvo richiedere al medesimo soggetto aggregatore, l'attivazione della relativa procedura di acquisto, per le esigenze di approvvigionamento in tali ambiti merceologici, qualora non sia già attiva una convenzione dello stesso soggetto o di Consip;



CONSIDERATO che, ai sensi delle sopra citate disposizioni, le Aziende sanitarie, in sede di programmazione dei propri acquisti, sono tenute conseguentemente a verificare che siano disponibili convenzioni regionali o in subordine di CONSIP, con la possibilità in caso negativo di procedere ad attivare autonome procedure di acquisto per la stipula di contratti di durata limitata fino alla attivazione della convenzione regionale già nel frattempo programmata;

CONSIDERATO che solo in via residuale rispetto alle procedure centralizzate, le Aziende sanitarie regionali possono procedere attraverso forme di acquisizione aggregata, tramite le unioni di acquisto il cui perimetro è determinato dalla DGR Lombardia n. X/7600 del 20/12/2016;

DATO ATTO che l'Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA) a cui è subentrata dal 1° luglio 2019, in tutti i rapporti attivi e passivi, la nuova Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA), ha attivato le convenzioni di seguito indicate per la fornitura di prodotti farmaceutici:

Convenzione ARIA 2020_047.13 Farmaci Biosimilari – Lotti 9 e 10 - con scadenza il 03/11/2022, aggiudicata a favore della Ditta Sandoz SpA di Origgio (VA);

Convenzione ARIA 2020_047.13 Farmaci Biosimilari – Lotto 7 - con scadenza il 06/11/2022, aggiudicata a favore della Ditta Pfizer srl di Latina;

DATO ATTO che con note conservate in atti, il Responsabile della Struttura Farmacia Ospedaliera e Territoriale, ha espresso parere favorevole in ordine all'adesione alla precitata Convenzione "Farmaci Biosimilari ARIA 2020_047.13", provvedendo altresì a trasmettere il fabbisogno aziendale dei prodotti sopra indicati necessari alle strutture ospedaliere, quantificati nella misura di cui alla tabella allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1);

VISTA la documentazione relativa alla convenzione in esame, nonché tutte le informazioni necessarie per l'avvio delle procedure di adesione mediante NECA (Negozio Elettronico Centrale Acquisti);

RITENUTO dunque, in applicazione delle disposizioni sopra richiamate e della nota del predetto dirigente della Struttura di Farmacia, di aderire alla convenzione sopra citata per i lotti suindicati ed inclusi nello stesso Allegato n. 1;

DATO ATTO che, in considerazione dell'urgenza di acquisire i fabbisogni necessari per la fornitura dei prodotti sopra citati, resisi soltanto di recente necessari a seguito dell'esaurimento e/o scadenza di contratti preesistenti, si è anticipatamente provveduto ad emettere gli ordinativi di fornitura nelle date di seguito indicate per il quantitativo stimato e per l'importo presunto di spesa sotto menzionato, con scadenza corrispondente a quella della convenzione stessa, dei quali verrà data esecuzione mediante successive richieste di consegna;



DATO ATTO che l'adesione alla predetta convenzione comporta, relativamente ai prodotti elencati nel prospetto di cui sopra e per il periodo di validità dei contratti decorrente dalla data di emissione degli Ordinatori di Fornitura, una spesa complessiva presunta pari ad € 54.192,00 (Iva 10% esclusa) da conteggiare sul conto economico n. 80103500 dei Bilanci 2020, 2021 e 2022, in rapporto al fabbisogno presunto quantificato nella nota sopra citata del Responsabile della struttura di Farmacia Ospedaliera e Territoriale, come segue:

Operatore Economico	Periodo contrattuale	Importo di spesa presunta (Iva esclusa)	Conto economico
Sandoz SpA	04/11/2020-03/11/2022	42.312,00	80103500
Pfizer srl	26/11/2020-06/11/2022	11.880,00	80103500

DATO ATTO che l'adesione alla predetta convenzione non comporta, a parità di consumi, una maggiore spesa in quanto le condizioni di adesione sono invariate rispetto a quelle attualmente in essere;

DATO ATTO che la fornitura dei beni sopra citati, risulta ricompresa nella programmazione biennale acquisti 2020-2021 adottata con delibera n. 1.200 del 30/10/2019, ai sensi dell'art. 21, co. 6, del D. Lgs n. 50/2016 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14;

RITENUTO di nominare, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., su proposta del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) che ne ha preventivamente verificato l'assenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto di interessi, quale Direttore dell'Esecuzione dei contratti derivanti dalle predette adesioni il Direttore della Struttura di Farmacia Ospedaliera e Territoriale dell'Azienda, Dr.ssa Maria Eugenia Borghesi, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte della Ditta aggiudicataria di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la convenzione di cui trattasi;

DATO ATTO che, ai sensi del Regolamento aziendale approvato con delibera n. 986 del 21/12/2012 il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), le cui funzioni sono disciplinate dall'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, è il Dirigente individuato dal Piano Organizzativo Aziendale (POA) dell'Azienda quale titolare della funzione relativa agli acquisti di cui al presente provvedimento;

PRESO ATTO dell'attestazione di regolarità e di legittimità del presente provvedimento espressa da PANARELLI CESARINO Direttore della Struttura Gestione acquisti e da BASCHIERI PIERLUIGI, responsabile del procedimento;

DATO ATTO che il Direttore della Struttura Complessa Risorse Economico Finanziarie attesta la regolarità contabile e l'imputazione a Bilancio derivante dal presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario;



DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate:

- 1 di aderire alla Convenzione di seguito indicata per la fornitura di prodotti farmaceutici, stipulata dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) di Regione Lombardia relativamente ai lotti di gara indicati in narrativa e nel prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1), aggiudicati alle Ditte ivi indicate, per i quantitativi, all'importo unitario e per la spesa complessiva riportata analiticamente nel medesimo prospetto:
 - Convenzione ARIA 2020_047.13 Farmaci Biosimilari – Lotti 9 e 10 - con scadenza il 03/11/2022, aggiudicata a favore della Ditta Sandoz SpA di Origgio (VA);
 - Convenzione ARIA 2020_047.13 Farmaci Biosimilari – Lotto 7 - con scadenza il 06/11/2022, aggiudicata a favore della Ditta Pfizer srl di Latina;
- 2 di dare atto che l'adesione alla predetta convenzione comporta, relativamente ai prodotti elencati nel prospetto allegato di cui sopra, per il periodo di validità del contratto decorrente dalla data di emissione dell'Ordinativo di fornitura di seguito indicata per ciascun lotto, anticipato alle ditte aggiudicatarie per i quantitativi ivi stimati, una spesa complessiva presunta pari ad € 59.611,20 (Iva 10% inclusa) che viene conteggiata sul conto economico n. 80103500 dei Bilanci 2020, 2021 e 2022, in rapporto al fabbisogno presunto quantificato nella nota in premessa citata del Responsabile della Struttura Farmacia Ospedaliera e Territoriale, come segue:

Operatore Economico	Periodo contrattuale	Importo di spesa presunta (Iva inclusa)	Conto economico
Sandoz SpA	04/11/2020-03/11/2022	46.543,20	80103500
Pfizer srl	26/11/2020-06/11/2022	13.068,00	80103500

Operatore Economico	Esercizio economico 2020	Esercizio economico 2021	Esercizio economico 2022
Sandoz SpA	3.878,60	23.271,60	19.393,00
Pfizer srl	1.089,00	6.534,00	5.445,00

- 3 di nominare, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., su proposta del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) che ne ha preventivamente verificato l'assenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto di interessi, quale Direttore dell'Esecuzione dei contratti derivanti dalle predette adesioni il Direttore della Struttura di Farmacia Ospedaliera e Territoriale dell'Azienda, Dr.ssa Maria Eugenia Borghesi, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte della Ditta aggiudicataria di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la convenzione di cui trattasi;



- 4 di recepire la documentazione relativa alla predetta Convenzione scaricabile dal sito web dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti Regione Lombardia;
- 5 di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

PRESO ATTO dei pareri di

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DIRETTORE SANITARIO
DIRETTORE SOCIO SANITARIO

FERRARI GIUSEPPE
BERTOLETTI RICCARDO
BOSCAINI RENZO

DIRETTORE GENERALE

STRADONI RAFFAELLO

(atto firmato digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge)

